

Allegato "A"
alla Convenzione istitutiva
del Consorzio ACEA Pinerolese

STATUTO
CONSORZIO ACEA PINEROLESE
(Bozza 25 luglio 2022)

SOMMARIO

Capo I - Elementi essenziali.....	3
Articolo 1 (Fondamento)	3
Articolo 2 (Sede)	3
Articolo 3 (Natura).....	3
Articolo 4 (Finalità)	3
Articolo 5 (Competenze).....	3
Articolo 6 (Programmazione)	4
Articolo 7 (Funzione regolamentare).....	4
Articolo 8 (Esercizio associato di funzioni e accorpamento)	4
Articolo 9 (Durata).....	4
Articolo 10 (Patrimonio).....	5
Capo II - Consorziati.....	5
Articolo 11 (Quote di partecipazione)	5
Articolo 12 (Qualità di consorziato)	5
TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE	5
Articolo 13 (Informazione)	5
Articolo 14 (Accesso, partecipazione e azione popolare)	6
Articolo 15 (Garanzie per gli utenti).....	6
Articolo 16 (Rapporti con associazioni e istituzioni)	6
TITOLO III - DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO	6
Capo I - Organi del Consorzio	6
Sezione I - Individuazione	6
Articolo 17 (Organi consortili)	6
Sezione II - Assemblea	6
Articolo 18 (Funzioni)	6
Articolo 19 (Composizione e indennità)	8
Articolo 20 (Convocazione)	8
Articolo 21 (Funzionamento)	8
Sezione III - Consiglio Direttivo	9
Articolo 22 (Funzioni)	9
Articolo 23 (Composizione, nomina e indennità)	9
Articolo 24 (Cause di cessazione)	10
Articolo 25 (Convocazione e funzionamento)	11
Sezione IV - Presidente del Consorzio	11
Articolo 26 (Funzioni)	11
Sezione V - Revisore dei conti.....	11
Articolo 27 (Funzioni)	11
Articolo 28 (Disciplina applicabile).....	12
Capo II - Segretario, Direttore Generale e personale	12
Sezione I - Segretario del Consorzio	12
Articolo 29 (Funzioni)	12
Articolo 30 (Nomina)	12
Sezione II - Direttore Generale	12
Articolo 31 (Nomina e funzioni)	12
Sezione III - Personale	12
Articolo 32 (Organizzazione degli uffici e dei servizi)	12
TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINALI	13
Articolo 33 (Gestione economico-finanziaria e contabile).....	13
Articolo 34 (Fonti di finanziamento).....	13

TITOLO I - DELL'ISTITUZIONE DEL CONSORZIO

Capo I - Elementi essenziali

Articolo 1 (Fondamento)

1. È costituito, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e degli articoli 9 e 33 della legge Regione Piemonte 10 gennaio 2018, n. 1, il Consorzio obbligatorio di area vasta denominato **"Consorzio ACEA Pinerolese"**.

Articolo 2 (Sede)

1. Il Consorzio ha sede legale in Pinerolo, via _____.
2. L'istituzione di sedi decentrate o secondarie è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 3 (Natura)

1. Il Consorzio è ente strumentale dei Comuni consorziati, costituito per la gestione associata di funzioni di competenza di questi ultimi.
2. È dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale.
3. Ad esso si applicano le norme dettate per gli enti locali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, salvo quanto diversamente previsto dalla Convenzione o dallo Statuto.

Articolo 4 (Finalità)

1. Il Consorzio persegue finalità di tutela della salute dei cittadini, di difesa dell'ambiente e di salvaguardia del territorio.

Articolo 5 (Competenze)

1. Il Consorzio esercita tutte le funzioni amministrative di governo di area vasta relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alle discipline di settore ed agli atti di programmazione di livello sovraordinato.
2. Segnatamente, il Consorzio assicura obbligatoriamente l'organizzazione dei servizi inerenti:
 - a) alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani in generale e alla riduzione della produzione di quelli indifferenziati residuali;
 - b) alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
 - c) al trasporto e all'avvio a specifico trattamento dei rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata, ad esclusione dei rifiuti organici e dei rifiuti ingombranti;
 - d) alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati residuali;
 - e) alle strutture a servizio della raccolta differenziata;
 - f) alla rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle norme anche regionali vigenti.
3. Il Consorzio effettua la scelta dei soggetti gestori ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti degli stessi.
4. Esercita, per conto dei Comuni consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, necessari all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza.
5. Predisporre, anche sulla base di dati di costo di trattamento forniti dalla Conferenza d'ambito regionale, i piani finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun Comune, in accordo con ognuno di essi sulla qualità del servizio. Il piano finanziario e la tariffa predisposti dal Consorzio sono approvati dal Comune. La tariffa è riscossa dal Comune, salvo diversa pattuizione, che può anche prevedere l'affidamento al Consorzio in tutto o in parte delle procedure di riscossione, mediante stipula di apposita convenzione.
6. Al Consorzio possono essere attribuite dai Comuni consorziati le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati ai sensi degli articoli 239 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando in capo ai Comuni ogni

altra funzione ivi prevista, con particolare riguardo all'accertamento delle violazioni, all'esecuzione in danno degli interventi e alla conseguente rivalsa economica.

7. Il Consorzio può compiere tutte le operazioni, anche immobiliari, commerciali, o finanziarie, consentite dalle leggi agli enti locali, sempreché necessarie o utili al perseguimento dei propri fini istituzionali, ivi compresi l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni anche minoritarie in enti, incluse le società di capitali, e la stipulazione di contratti o convenzioni di natura associativa.

8. Il Consorzio esercita ogni altra competenza ad esso attribuita dalla legge, o affidata dai Comuni consorziati in forza di apposita convenzione.

Articolo 6 (Programmazione)

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi contenuti nelle norme vigenti in materia di rifiuti e negli atti di programmazione di livello sovraordinato, trovano adeguato sviluppo nel Programma di erogazione del servizio agli utenti, quale atto fondamentale di programmazione generale degli interventi e dei relativi investimenti.

2. Il Programma ha particolare riguardo alle modalità organizzative previste per il perseguimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati e per il conseguimento delle percentuali di raccolta differenziata previste dalle leggi (oggi articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e dagli atti di programmazione di livello sovraordinato.

3. Il Programma e i suoi successivi aggiornamenti sono proposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea, nonché trasmessi alla Regione entro i successivi trenta giorni.

4. Nel caso in cui le modalità organizzative di cui al precedente paragrafo 2 del presente articolo non permettano per ragioni oggettive ai Comuni montani di piccole dimensioni il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti, il Consorzio, al fine di attenuarne gli effetti, può ripartire la sanzione di cui all'articolo 18 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1, in deroga alle previsioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.

Articolo 7 (Funzione regolamentare)

1. La potestà regolamentare è esercitata dal Consorzio nel rispetto della legge e del presente Statuto, nelle materie di sua competenza e per l'esercizio delle sue funzioni di governo di area vasta del servizio rifiuti.

2. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione nell'Albo pretorio del Consorzio, dopo l'adozione della deliberazione, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione delle deliberazioni degli enti locali, e inoltre per quindici giorni dopo che la deliberazione adottata è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità, e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Articolo 8 (Esercizio associato di funzioni e accorpamento)

1. Il Consorzio può esercitare le proprie funzioni in forma associata con altri Consorzi di area vasta contigui, ovvero deliberare l'accorpamento con gli stessi, ai sensi dell'articolo 9, comma 7 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1.

2. L'accorpamento è deliberato dall'Assemblea, sentita la Conferenza d'ambito di cui all'articolo 10 della predetta legge regionale, e previo parere favorevole della Regione.

Articolo 9 (Durata)

1. Salvo il vincolo di legge che prevede il consorzio obbligatorio, la durata del Consorzio è fissata sino a tutto il 31 dicembre 2050.

2. L'Assemblea può prorogare la durata del Consorzio, con decisione che ha natura vincolata ove alla scadenza del termine permanga il vincolo di legge di consorzio obbligatorio.

3. L'Assemblea può inoltre deliberare lo scioglimento anticipato del Consorzio, sempre fatto salvo il vincolo di legge di consorzio obbligatorio.

Articolo 10 (Patrimonio)

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dai beni mobili e immobili, dalle quote di partecipazione in società di capitali, dai fondi liquidi e da ogni altra attività, originariamente conferiti dai Comuni consorziati o pervenuti al Consorzio a qualsiasi altro titolo, ivi compresi contributi dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dagli avanzi di gestione.
2. Il patrimonio è costituito inoltre dal contributo consortile a carico dei Comuni consorziati, stabilito annualmente dall'Assemblea sulla base del Programma di erogazione del servizio agli utenti, dei bilanci e dei rendiconti di gestione.
3. È costituito altresì dai redditi derivanti dai beni del Consorzio e dagli eventuali ricavi realizzati nello svolgimento delle sue attività.

Capo II - Consorziati

Articolo 11 (Quote di partecipazione)

1. Ai sensi della Convenzione, le quote di partecipazione dei Comuni consorziati sono definite sulla base della rispettiva popolazione residente (95%) e superficie territoriale (5%).
2. Il dato relativo alla popolazione residente è tratto dalle risultanze anagrafiche di ciascun Comune consorziato.
3. L'entità iniziale delle quote di partecipazione è stabilita dalla Convenzione sulla base del criterio sopra indicato. L'entità è poi aggiornata per effetto e in ragione della verifica annuale (alla data del 31 dicembre) delle variazioni dei dati che ne rappresentano la base di calcolo. È altresì aggiornata per il caso in cui si verificano recessi o nuove adesioni al Consorzio. Ai fini dell'aggiornamento, il Consiglio Direttivo adotta il prospetto delle nuove quote, comprensivo delle relative basi di calcolo, e lo trasmette ai Comuni consorziati, assegnando un termine non inferiore a quarantacinque giorni per rendere eventuali osservazioni. Verificate le osservazioni pervenute, l'aggiornamento è deliberato dal Consiglio Direttivo, con atto di accertamento portato in Assemblea per l'approvazione.
4. Ciascun Comune consorziato partecipa alla gestione consortile ed esercita l'effettiva potestà d'intervento nei processi decisionali in sede di Assemblea in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Articolo 12 (Qualità di consorziato)

1. La qualità di consorziato discende dalla titolarità di una quota e comporta l'adesione incondizionata allo Statuto e alle deliberazioni legittimamente assunte dall'Assemblea.
2. Con il permanere del vincolo di legge che prevede il consorzio obbligatorio, il recesso o l'adesione al Consorzio sono previsti solo per quei Comuni che, a seguito di modificazioni legislative o di atti di programmazione di livello sovraordinato, vengano destinati ad appartenere ad altra area vasta.

TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE

Articolo 13 (Informazione)

1. Il Consorzio assicura la permanente informazione sulla propria attività utilizzando i mezzi ritenuti idonei, che le attuali tecniche di comunicazione rendono possibili.
2. Durante il mandato, i Consiglieri Direttivi comunicano i redditi e le proprietà immobiliari possedute al Presidente del Consorzio, che gestisce tali dati ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza e anticorruzione.
3. Gli atti degli organi consortili per i quali la legge, lo Statuto, i regolamenti o altre norme prevedano la pubblicazione, sono pubblicati nell'Albo pretorio del Consorzio.

Articolo 14 (Accesso, partecipazione e azione popolare)

1. L'accesso, la partecipazione e l'azione popolare sono disciplinati dalla legge e altresì, sino all'approvazione di apposito regolamento consortile, dai regolamenti del Comune nel cui territorio ha sede il Consorzio.

Articolo 15 (Garanzie per gli utenti)

1. Oltre a quanto stabilito dalla legge, il contratto di servizio e i suoi atti attuativi devono contenere la disciplina dettagliata delle modalità di prestazione del servizio, tale da permettere il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della produzione e di raccolta differenziata dei rifiuti previsti dalle leggi e dagli atti di programmazione di area vasta o di livello sovraordinato.

2. Il Consorzio assicura che il gestore si conformi agli obblighi di legge in materia di qualità dei servizi pubblici, ivi compresi gli obblighi: *a)* di mantenere per tutta la durata del servizio relazioni con il pubblico idonee ad acquisire le richieste degli utenti e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità e sulle modalità del servizio; *b)* di verificare periodicamente i livelli di qualità del servizio con mezzi di rilevazione diretta del gradimento da parte degli utenti, riferendo al Consorzio i risultati e le relative procedure; *c)* di emanare una Carta dei servizi che lo impegni sia a erogare le prestazioni secondo le migliori condizioni tecnico-imprenditoriali, adeguate alle diverse categorie di utenti ed agli standard definiti dalle norme e dagli atti di programmazione, sia ad assicurare che ai reclami degli utenti venga data tempestiva risposta scritta, sia infine a fornire agli utenti informazioni periodiche circa il livello di raggiungimento degli obiettivi posti dalle leggi e dagli atti di programmazione; *d)* di valutare le proposte di modificazione o integrazione della Carta dei servizi provenienti dai Comuni consorziati, a tutela degli utenti delle gestioni nel loro territorio, ivi compresa l'individuazione di clausole penali a carico del gestore per inadempimento, o inesatto o ritardato adempimento.

Articolo 16 (Rapporti con associazioni e istituzioni)

1. Il Consorzio partecipa ad assemblee o incontri indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi.

2. Cura in collaborazione con il soggetto gestore i rapporti con le istituzioni scolastiche mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee e predisposizioni di sussidi didattici; promuove pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e le migliori modalità di funzionamento del servizio.

3. Promuove, avvalendosi di enti e istituti di comprovata professionalità, ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti all'utente, condividendo i risultati con i Comuni consorziati.

TITOLO III - DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO

Capo I - Organi del Consorzio

Sezione I - Individuazione

Articolo 17 (Organi consortili)

1. Sono organi del Consorzio l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente del Consorzio, il Revisore dei conti.

Sezione II - Assemblea

Articolo 18 (Funzioni)

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo del Consorzio, che ha competenza limitatamente agli atti di seguito indicati.

2. L'Assemblea definisce gli indirizzi cui deve attenersi il Consorzio nell'attuazione dei suoi compiti e nel perseguimento delle sue finalità di interesse pubblico, osservate le leggi e gli atti di programmazione di

livello sovraordinato.

3. Nomina e revoca il Presidente del Consorzio e gli altri Consiglieri Direttivi, ne accerta le cause di decadenza, nonché promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti.

4. Nomina e revoca il Revisore dei conti e ne accerta le cause di decadenza.

5. Su proposta del Consiglio Direttivo:

a) approva il Programma di erogazione del servizio agli utenti e le sue variazioni;

b) approva i bilanci di previsione annuali e pluriennali e le relative variazioni, nonché i rendiconti di gestione;

c) definisce il contributo consortile annuale, sulla base del Programma di erogazione del servizio agli utenti, dei bilanci e dei rendiconti di gestione;

d) delibera sulle nuove adesioni al Consorzio, nonché approva l'aggiornamento delle quote di partecipazione ai sensi del precedente articolo 11;

e) nomina il Segretario del Consorzio e determina il suo compenso;

f) approva i criteri generali in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi, ivi comprese le piante organiche del personale e le relative variazioni;

g) approva i criteri per la definizione dei canoni e delle tariffe;

h) approva le concessioni o gli affidamenti del segmento di competenza del servizio dei rifiuti e le loro modificazioni, le convenzioni con altri enti pubblici, diversi dai Comuni consorziati, nonché la costituzione e la modificazione di forme associative;

i) approva l'acquisto di partecipazioni in società o altri enti, o la costituzione degli stessi, nonché la dismissione di partecipazioni in essere;

l) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Consorzio presso società o altri enti, nonché nomina i rappresentanti dell'Assemblea presso società o enti ove ciò sia espressamente previsto dalla legge;

m) approva la contrazione di mutui o aperture di credito non previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea, l'emissione di prestiti obbligazionari, le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative a locazioni di immobili ed a somministrazioni o forniture di beni e servizi a carattere continuativo, nonché le operazioni immobiliari non previste espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea, o che non ne costituiscano mera esecuzione, e comunque che non rientrino nell'ordinaria amministrazione.

6. Altresì l'Assemblea approva i regolamenti consortili, salvo quelli che la legge o lo Statuto riservano ad altri organi del Consorzio.

7. Approva le modificazioni allo Statuto, ivi compresi la proroga o lo scioglimento del Consorzio, osservato il vincolo di legge di consorzio obbligatorio, nonché la modificazione della sede legale, comunque entro il territorio di uno dei Comuni consorziati.

8. Svolge le altre funzioni ad essa tassativamente attribuite dalla legge o dal presente Statuto.

9. Sono atti fondamentali dell'Assemblea, che devono essere comunicati a tutti i Comuni consorziati entro quindici giorni dalla data di adozione, le deliberazioni concernenti il Programma di erogazione del servizio agli utenti e le sue variazioni, i bilanci di previsione annuali e pluriennali, le relative variazioni e i rendiconti di gestione, le concessioni o gli affidamenti del segmento di competenza del servizio rifiuti e le loro modificazioni, la contrazione di mutui o aperture di credito non previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea, l'emissione di prestiti obbligazionari, nonché le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi.

Articolo 19 (Composizione e indennità)

1. L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni consorziati, o da un loro delegato con atto scritto comunicato al Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio della seduta. Sono consentite deleghe stabili, che, se non espressamente rilasciate a tempo determinato, si intendono a tempo indeterminato e revocabili in qualsiasi momento, sempre per atto scritto, comunicato al Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio della seduta a decorrere dalla quale la revoca deve operare.
2. Ciascun componente l'Assemblea resta in carica con pieni poteri sino alla sostituzione da parte del successore.
3. Le cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza, o sospensione dei componenti l'Assemblea sono disciplinate dalla legge.

Articolo 20 (Convocazione)

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consorzio, di propria iniziativa, oppure entro venti giorni da quando ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri Direttivi, o da tanti Comuni che rappresentino almeno un quinto delle quote consortili, e nella domanda siano indicate le materie da trattare.
2. Deve essere convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.
3. Ogni convocazione avviene mediante avviso spedito ai Comuni consorziati presso la loro sede, con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima della seduta, o almeno quarantotto ore prima nei casi di convocazione urgente. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seduta, unitamente all'ordine del giorno, nonché una data ulteriore di seconda convocazione, per altro giorno, per il caso che nella seduta di prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita o atta a deliberare.
4. Contestualmente alla prima spedizione della convocazione, deve essere data notizia pubblica della seduta con avviso da pubblicarsi all'Albo pretorio del Consorzio.
5. Presso la segreteria del Consorzio devono essere depositati, sin dalla data di prima spedizione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei Comuni consorziati.

Articolo 21 (Funzionamento)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio, o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o da chi lo sostituisce ai sensi del successivo articolo 23, paragrafo 1. Il Presidente del Consorzio e gli altri Consiglieri Direttivi esprimono il loro voto in Assemblea in qualità di rappresentanti dei rispettivi Comuni consorziati.
2. Il Presidente dell'Assemblea constata la regolare costituzione della stessa, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, ivi compresa la regolarità delle deleghe, dirige e regola lo svolgimento della seduta e accerta i risultati delle votazioni.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno la metà dei Comuni consorziati e almeno i tre quinti delle quote consortili. In seconda convocazione, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno la metà dei Comuni consorziati e almeno la metà delle quote consortili.
4. Le deliberazioni, anche in seconda convocazione, sono approvate con il voto favorevole dei componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione dei presenti.
5. Per le modificazioni dello Statuto, l'Assemblea anche in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno i tre quinti dei Comuni consorziati e almeno i due terzi delle quote consortili, e delibera con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino la maggioranza delle quote consortili. Restano salve, inoltre, ulteriori maggioranze speciali previste dalla legge o da altre disposizioni dello Statuto.
6. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo che vengano trattati argomenti che comportino

apprezzamenti o valutazioni su persone.

7. Le votazioni dell'Assemblea sono palesi, a meno che vertano su questioni concernenti persone, nel qual caso avvengono a scrutinio segreto, salvo disposizioni speciali dello Statuto.

8. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario, o, in caso di sua assenza, il soggetto che legalmente lo sostituisce, o in assenza anche di questi il componente dell'Assemblea più giovane in età. Il Segretario cura la redazione dei verbali, che sottoscrive unitamente al Presidente dell'Assemblea.

9. Per quanto non diversamente disposto nel presente Statuto, alle deliberazioni dell'Assemblea si applicano le norme previste per le deliberazioni del consiglio comunale.

10. Nel rispetto della legge e dello Statuto, l'Assemblea ha facoltà di approvare un regolamento sul proprio funzionamento. Il regolamento può disciplinare lo svolgimento delle sedute dell'Assemblea in videoconferenza, con uno o più componenti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati, sempreché siano indicati nell'avviso di convocazione i sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento della seduta, ivi compresa la sua pubblicità ove prevista, e venga garantito lo svolgimento delle funzioni del Segretario.

Sezione III - Consiglio Direttivo

Articolo 22 (Funzioni)

1. Spettano al Consiglio Direttivo tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto ad altri organi del Consorzio o ai responsabili dei servizi.

2. Il Consiglio Direttivo propone gli atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea, esegue le deliberazioni di quest'ultima.

Articolo 23 (Composizione, nomina e indennità)

1. Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente del Consorzio e da altri cinque Consiglieri Direttivi, nominati dall'Assemblea nel proprio seno, che, salvo quanto previsto al successivo articolo 24, paragrafo 2, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Presidente nomina Vicepresidente un Consigliere Direttivo, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Qualora sia assente o impedito anche il Vicepresidente, lo sostituisce il Consigliere Direttivo più anziano in età.

2. Il Presidente del Consorzio è nominato dall'Assemblea, su designazione del rappresentante del Comune portatore della più alta quota consortile, con il voto favorevole espresso a scrutinio palese di tanti Comuni che rappresentino la maggioranza delle quote consortili. Non raggiungendosi la predetta maggioranza, è onere del Comune avente diritto presentare una diversa designazione.

3. Per la nomina degli altri Consiglieri Direttivi, i rappresentanti dei Comuni consorziati si dividono in sei Aree:

1. Area Pedemontana

(Comuni di Cantalupa, Cumiana, Frossasco, Prarostino, Roletto, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo)

2. Area Val Pellice

(Comuni di Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Rorà, Torre Pellice, Villar Pellice)

3. Area Val Chisone

(Comuni di Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, Usseaux, Villar Perosa)

4. Area Pianura Nord

(Comuni di Airasca, None, Volvera)

5. Area Pianura Sud

(Comuni di Buriasco, Campiglione Fenile, Cavour, Cercenasco, Garzigliana, Macello, Osasco, Piscina, Scalenghe, Vigone, Villafranca Piemonte)

6. Città di Pinerolo

4. L'Area che esprime il Presidente non ha diritto ad altro rappresentante nel Consiglio Direttivo. Ciascuna delle altre ha diritto alla nomina di un Consigliere Direttivo. A tal fine, in sede assembleare, si procede a votazioni esclusive dei Comuni appartenenti a ciascuna delle predette Aree, e per ognuna di esse è nominato Consigliere Direttivo il rappresentante del Comune che ottiene il voto favorevole della maggioranza delle quote consortili dei Comuni appartenenti all'Area.

5. Ai Consiglieri Direttivi, incluso il Presidente, spettano gli emolumenti e le indennità per la carica ricoperta ove previsti dalla legge e nella misura indicata dalla stessa ⁽¹⁾.

Articolo 24 (Cause di cessazione)

1. Le cause di ineleggibilità e incompatibilità, la posizione giuridica, lo status e gli istituti della decadenza e della revoca relativi ai Consiglieri Direttivi incluso il Presidente, sono disciplinati dalla legge e altresì dal presente articolo.

2. I Consiglieri Direttivi, incluso il Presidente, decadono di diritto allorché, durante il mandato, siano rinnovati i consigli comunali dei Comuni consorziati che rappresentino complessivamente oltre la metà delle quote Consortili. La decadenza si verifica all'atto della proclamazione degli eletti.

3. Alla scadenza del mandato, per decorso del termine di cui al precedente articolo 23, paragrafo 1, oppure per decadenza ai sensi del precedente paragrafo del presente articolo, il Consiglio Direttivo resta in carica per non più di quarantacinque giorni per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione e di quelli improrogabili e urgenti, i quali ultimi devono indicare specificamente, a pena di nullità, i motivi d'indifferibilità e urgenza.

4. In mancanza di ricostituzione entro il termine di cui al precedente paragrafo del presente articolo, il Consiglio Direttivo decade, tutti gli atti eventualmente adottati sono nulli e i titolari della competenza alla ricostituzione sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.

5. È causa di decadenza dalla carica di Consigliere Direttivo, incluso il Presidente, l'assenza, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio. La decadenza è accertata dall'Assemblea.

6. Nei casi di gravi irregolarità nella gestione, o di persistente contrasto con gli indirizzi assembleari, ovvero di ingiustificato mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, o ancora di azioni compiute in pregiudizio degli interessi del Consorzio, l'intero Consiglio Direttivo, ovvero i singoli Consiglieri Direttivi, incluso il Presidente, possono essere revocati dall'Assemblea tramite motivata mozione approvata con il voto favorevole di tanti Comuni consorziati che rappresentino almeno i due terzi delle quote consortili.

7. Le dimissioni dei Consiglieri Direttivi, incluso il Presidente, devono essere presentate in forma scritta, sono irrevocabili e si considerano produttive di effetto, senza necessità di accettazione, nel momento in cui sono acquisite al protocollo consortile.

8. Qualora, per qualsiasi motivo, cessino dalla carica uno o più Consiglieri Direttivi, l'Assemblea provvede alla sostituzione entro quarantacinque giorni. I nuovi Consiglieri Direttivi sono nominati per il solo periodo residuo di incarico dei predecessori, osservato il disposto del precedente articolo 23. Qualora però la cessazione riguardi il Presidente del Consorzio, o la maggioranza del Consiglio Direttivo, quest'ultimo decade nella sua interezza, e l'Assemblea provvede alle nuove nomine ai sensi del precedente articolo 23.

¹ V. oggi l'art. 5, comma 7, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in legge 30 luglio 2010, n. 122.

Articolo 25 (Convocazione e funzionamento)

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente del Consorzio, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due Consiglieri Direttivi. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri Direttivi almeno cinque giorni prima della seduta, o almeno ventiquattro ore prima in caso di convocazione urgente.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri Direttivi, computandosi anche il Presidente del Consorzio, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, che li redige e ne cura la pubblicazione all'Albo pretorio del Consorzio. Ciascun Consigliere Direttivo, incluso il Presidente, ha diritto di far constatare a verbale le motivazioni del proprio voto.
4. Le riunioni del Consiglio Direttivo non sono pubbliche. Il Presidente può ammettere persone il cui intervento sia necessario o utile a fornire chiarimenti, precisazioni, o notizie.
5. Nel rispetto dello Statuto, il Consiglio Direttivo può approvare il regolamento sul proprio funzionamento.

Sezione IV - Presidente del Consorzio

Articolo 26 (Funzioni)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio; presiede il Consiglio Direttivo e vigila sull'applicazione dello statuto, curando il rispetto da parte degli organi consortili delle relative competenze; sovrintende agli uffici ed ai servizi e, sentito il Consiglio Direttivo, ne nomina e revoca i responsabili, vigilando sul loro operato; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le disposizioni di legge previste dall'ordinamento delle autonomie locali; assicura il diritto all'informazione dei Consiglieri Direttivi e del Revisore dei conti; attua le iniziative d'informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza, e promuove le iniziative volte ad assicurare l'integrazione dell'attività del Consorzio con le realtà sociali, economiche e culturali del territorio.
2. Adotta, in caso di necessità e urgenza e sotto la propria responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, che sottopone alla sua ratifica entro la prima adunanza successiva, da convocarsi entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento stesso.
3. Provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea e previo parere non vincolante del Consiglio Direttivo, dei rappresentanti del Consorzio presso società ed altri enti, salvo che la legge riservi tali poteri all'Assemblea.
4. Svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto.

Sezione V - Revisore dei conti

Articolo 27 (Funzioni)

1. Il Revisore dei conti è organo di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione consortile.
2. Presenta la relazione di accompagnamento alle proposte di bilancio e di rendiconto di gestione, e presenza all'apposita seduta dell'Assemblea chiamata all'approvazione. Può indicare proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
3. Può essere sentito dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea in ordine a specifici fatti di gestione. In caso di rilievi mossi all'operato dell'amministrazione, d'iniziativa propria o su segnalazione di uno o più componenti dell'Assemblea, ne riferisce all'Assemblea nella prima relazione o seduta utile.
4. Svolge le altre funzioni previste dalla legge in capo all'organo di revisione economico-finanziario degli enti locali (Titolo VII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Articolo 28 (Disciplina applicabile)

1. La composizione, la nomina, la durata, la cessazione, le cause di incompatibilità e ineleggibilità, il limite agli affidamenti di incarichi, le responsabilità e i compensi del Revisore dei conti sono disciplinati dalle disposizioni di legge dettate in materia di organo di revisione economico-finanziario degli enti locali (Titolo VII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), facendo riferimento, per quanto riguarda la classe demografica, al Comune consorziato più popoloso.

Capo II - Segretario, Direttore Generale e personale

Sezione I - Segretario del Consorzio

Articolo 29 (Funzioni)

1. Il Segretario del Consorzio partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e ne redige i verbali, che sottoscrive unitamente al Presidente; cura gli adempimenti per la pubblicazione e l'esecutività delle deliberazioni; assolve, quando rivesta la qualifica di segretario comunale, le funzioni di ufficiale rogante per i contratti di cui il Consorzio è parte e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente; in generale, adempie verso il Consorzio agli stessi compiti che gli competono nei confronti dei Comuni.

2. Al Segretario possono essere attribuite le funzioni di Direttore Generale.

Articolo 30 (Nomina)

1. Il Segretario è nominato dal Presidente del Consorzio all'esito di un bando riservato ai segretari dei Comuni consorziati.

2. In caso di assenza, il Segretario può delegare le proprie funzioni a persona idonea designata dal Consiglio Direttivo.

Sezione II - Direttore Generale

Articolo 31 (Nomina e funzioni)

1. Il Presidente del Consorzio, nell'ambito della dotazione organica dell'ente e previa deliberazione del Consiglio Direttivo, può nominare un Direttore Generale, in possesso di diploma di laurea in materie giuridiche o economiche e di esperienza lavorativa almeno quinquennale con mansioni direttive in enti pubblici o privati. Il contratto del Direttore Generale è a tempo determinato e non può eccedere la durata del mandato del Presidente che lo nomina. Il trattamento economico è determinato sulla base di quanto previsto per i direttori generali dei Comuni. L'incarico può essere revocato dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

2. Il Direttore Generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Consorzio, secondo le direttive impartite dal Presidente; sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza; svolge ogni altra funzione che la legge demanda ai direttori generali degli enti locali.

Sezione III - Personale

Articolo 32 (Organizzazione degli uffici e dei servizi)

1. La dotazione organica del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi sono disciplinate dal regolamento approvato dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente articolo 22, paragrafo 2, osservato il principio di distinzione tra funzione politica e di controllo, attribuita all'Assemblea, al Presidente del Consorzio e al Consiglio Direttivo, e funzione di gestione amministrativa, attribuita al Direttore Generale, se nominato, e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Per l'ordinario espletamento dei propri compiti il Consorzio può avvalersi di personale proprio assunto con procedura concorsuale, o stipulare convenzioni (art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), o ricorrere al comando, al distacco, all'assegnazione temporanea, o agli altri istituti previsti dalla legge.

3. Al personale del Consorzio si applica il contratto degli enti locali.

TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33 (Gestione economico-finanziaria e contabile)

1. Il Consorzio esercita la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
2. Opera con criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
3. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
4. Il Servizio di tesoreria è affidato ai sensi di legge.
5. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

Articolo 34 (Fonti di finanziamento)

1. Per la copertura delle spese relative agli investimenti previsti nel Programma di erogazione del servizio agli utenti, nonché per i costi relativi al proprio funzionamento, il Consorzio provvede con fondi all'uopo accantonati, con il contributo consortile stabilito annualmente dall'Assemblea, con l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento, con i contributi dello Stato e di altri enti pubblici, o ancora con finanziamenti, ivi inclusi i prestiti obbligazionari.
2. Per le specifiche funzioni affidate da singoli Comuni consorziati, il Consorzio imputa al Comune i costi e i ricavi di pertinenza, in base a criteri prestabiliti nella relativa convenzione a integrale copertura di ogni onere relativo alla funzione espletata.